

Codice DB1412

D.D. 18 dicembre 2013, n. 3104

**R.D. n. 523/1904 - Pratica n. 2400 - Comune di Rassa - Ripristino delle condizioni di deflusso presso il ponte su torr. Sorba, mediante movimentazione ed asportazione di materiale litolide**

Il Comune di Rassa con nota prot. n. 1310 del 08/11/2013, ns. protocollo n. 68452 del 11/11/2013, ha segnalato la parziale ostruzione della sezione di deflusso in corrispondenza del ponte sul torrente Sorba, a monte dell'abitato.

In data 12/11/2013 è stato effettuato un sopralluogo congiunto, durante il quale si è riscontrata l'esistenza di un pericolo per la pubblica incolumità, a causa dell'accumulo di materiale in sponda sinistra che convoglia il flusso idrico verso la spalla destra del ponte, la cui fondazione risulta essere parzialmente erosa.

Del sopralluogo è stato redatto apposito verbale, nel quale sono contenute le condizioni necessarie all'emissione del provvedimento di autorizzazione idraulica per il ripristino delle condizioni di deflusso in corrispondenza del ponte.

Il Comune di Rassa con nota prot. n. 1320 del 13/11/2013, ns. protocollo n. 70634 del 20/11/2013, ha trasmesso una relazione circa le modalità con cui verranno mobilizzati i materiali che causano l'ostruzione, stimati in circa 600 m<sup>3</sup>, allegando alla medesima l'Ordinanza Sindacale n. 12/13 del 15/11/2013, che dispone l'esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6/12/2004, n. 14/R, non si è dato luogo alla pubblicazione per la presentazione di domande concorrenti, in quanto trattasi di lavori di pubblica utilità (pronto intervento).

Lo scrivente Settore, con nota n. 70856/DB14.12 del 21/11/2013, ha richiesto modifiche ed integrazioni a quanto indicato dal Comune nella relazione sopra citata.

Con nota prot. n. 1369 del 27/11/2013, ns. protocollo n. 47892 del 03/12/2013, il Comune di Rassa ha meglio specificato le modalità di esecuzione dei lavori, prevedendo l'asportazione di materiale litoide dall'alveo nel limite di 150 m<sup>3</sup>, così come previsto dalla D.G.R. n. 38-8849 del 26/5/2008, Allegato A, paragrafo 7.2, e la ricollocazione in alveo ad imbottimento di sponda dell'eccedenza, nella posizione individuata sulla planimetria allegata.

Poiché gli interventi interferiscono con il corso d'acqua demaniale denominato torrente Sorba, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli elaborati tecnici prodotti dal Comune, si è ritenuta ammissibile la realizzazione dei lavori in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/1993 come modificato dal D.Lgs. n. 470/1993;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del Piano Stralcio 45;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/2/2001);

- viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- visti l'art.13 della L.R. 5/8/2002, n. 20 e l'art.1 della L.R. 18/5/2004, n.12;
- visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6/12/2004, n. 14/R;
- vista l'Ordinanza Sindacale n. 12/13 del 15/11/2013, che dispone l'esecuzione dei lavori;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Rassa ad eseguire i lavori di ripristino della sezione di deflusso mediante movimentazione di materiale in alveo ed asportazione di una quantità pari a 150 m<sup>3</sup>, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati tecnici prodotti, di cui viene restituita copia vistata da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- i lavori devono essere realizzati come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 30/06/2014. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
- il Committente dei lavori dovrà comunicare al Settore OO.PP. di Vercelli a mezzo di lettera raccomandata con preavviso di 15 giorni, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- ad avvenuta ultimazione, il Comune di Rassa dovrà inviare al Settore OO.PP. di Vercelli ed al Corpo Forestale dello Stato la dichiarazione del D.L. attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
- durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- il Comune di Rassa, in virtù dei disposti della D.G.P. n. 2569 del 24 maggio 2007, dovrà presentare all'Amministrazione Provinciale Vercelli domanda di autorizzazione alla messa in secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art. 12 L.R. 29/12/2006 N. 37, artt. 7 e 28 del R.D. 22/11/1914 n. 1486 e s.m.i., art. 33 del R.D. 08/10/1931 n. 1604, art. 45 del D.P.R. 10/06/1955 n. 987);
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto, in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta, mediante la realizzazione di quegli interventi che saranno necessari, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà eventualmente ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge.

La presente Determinazione costituisce autorizzazione all'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dei lavori, ai sensi dell'art. 23, comma b) del Regolamento regionale n. 14/R del 6 Dicembre 2004 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg ed al Capo dello Stato entro 120 gg dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente  
Roberto Crivelli